




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA III PREVENZIONE INCENDI
 L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - Fax: 06716362507

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
 Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
 Prot. n. 0006832 del 04/05/2011
 163|032101.01.4118.20C5. Argomenti vari:
 Quesiti

Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi
 N. Fax 06-5818682
 (Rif. Nota n. 587 del 07/04/2010
 trasmessa con fax il 24/05/2010)

p.c.

Studio Citterio
 N. Fax 02-70600467

OGGETTO: Massimo affollamento consentito nelle sale da ballo e discoteche, determinazione della superficie utile.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si comunica che della problematica è stato interessato il Comitato Centrale Tecnico Scientifico che si è espresso nei termini sotto riportati con verbale n. 303 del 22/03/2011 approvato nella seduta del 19/04/2011.

A tal riguardo ferma restando la possibilità della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di disporre diversamente e limitare la capienza in ragione dello stato e della natura dei luoghi, si ritiene che, ai fini della sicurezza antincendi, la superficie da considerare ai fini del calcolo dell'affollamento massimo consentito in un locale adibito a sala da ballo o discoteca sia quella compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il locale stesso, al lordo di eventuali tramezzature interne, e comprensiva di tutti gli spazi accessibili al pubblico (biglietteria, pista da ballo e zona a questa correlata quale salotti ed aree di sosta di persone che non ballano, zona bar, ecc.) che costituiscono pertinenze ad uso della sala da ballo e non si configurano come attività indipendenti o spazi occupati in alternativa, con esclusione, pertanto, sia delle aree riservate alla gestione ed alla manutenzione, non accessibili al pubblico (uffici, magazzini/depositi, guardaroba, servizi riservati al personale, aree a rischio specifico) sia delle scale di collegamento, dei percorsi di esodo, dei servizi igienici ecc.).

È evidente che il sistema delle vie d'uscita dovrà essere dimensionato in base al massimo affollamento previsto - che deve essere comprensivo degli operatori presenti nel locale - ed alle capacità di deflusso stabilite dal D.M. 19 agosto 1996.

Per quanto concerne il confronto con la densità di affollamento ammissibile all'interno di impianti sportivi occasionalmente adibiti a manifestazioni di pubblico spettacolo, essa appare giustificata considerando che si tratta di persone in piedi che assistono ad un evento e non a persone che si muovono nell'ambito di un locale da ballo.

IL DIRETTORE CENTRALE
 (Datto)